

ANNO 2013

N. 26 del Reg. Delibere



COMUNE di ARTEGNA
Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE RATE E DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI PER L'ANNO 2013

Parere di regolarità contabile	Parere di regolarità tecnica
Il responsabile RAG. TURRINI DANIELA	Il responsabile DOTT.SSA VALENTINA CAMPIELLO

L'anno 2013 , il giorno 12 del mese di Giugno alle ore 20:30 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
DAICI ALDO	Sindaco	Presente
MERLUZZI ADRIANO	Vice Sindaco	Presente
COZZUTTI GIUSEPPINA	Consigliere	Presente
VIDONI LORENZO	Consigliere	Presente
ZOSSI CARLO	Consigliere	Presente
BERTONI DENIS	Consigliere	Presente
ROMANINI LUIGI	Consigliere	Presente

OLIVERIO SALVATORE	Consigliere	Presente
SICCO LUANA	Consigliere	Presente
MITRI GIOVANNI	Consigliere	Presente
MARANGONI ALESSANDRO	Consigliere	Presente
BEINAT LORENZO	Consigliere	Presente
ERRICO CLAUDIA	Consigliere	Presente

Assiste il Segretario TREU DOTT.SSA MARIA.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. DAICI ALDO nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE RATE E DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI PER L'ANNO 2013

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 224, il quale stabilisce l'entrata in vigore dal 01/01/2013 del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per il finanziamento del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica, nonché del costo dei servizi indivisibili dei comuni;

TENUTO CONTO che ai sensi del comma 46 del sopra citato articolo con l'entrata in vigore della TARES sono soppressi la Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU) di cui al Capo III del D.Lgs 507/93 ed il tributo comunale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunale di assistenza;

VISTO l'art. 10, comma 2, del D.L. 08/04/2013, n. 35, il quale stabilisce che, per l'anno 2013, in deroga alle disposizioni dettate dall'art. 14 del D.L. 201/2011: *“la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento”*;

VISTO l'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs 267/2000;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs 446/1997, relativo alla potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate;

VISTO l'art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011 in base al quale, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo concernente, tra l'altro, i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento;

RITENUTO allo scopo di procedere ad un sollecito introito delle risorse necessarie per il finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e di stabilire per l'anno 2013 che il versamento del tributo avvenga in n. due rate aventi le seguenti scadenze:

-- rata 1: 30 settembre 2013

-- rata 2: 20 dicembre 2013

prevedendo che il versamento della prima rata debba avvenire in misura pari al 50% della TARSU dovuta per l'anno 2012, ovvero riparamentando il periodo di occupazione/detenzione, se inferiore all'anno, sull'intero anno;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera b), ultimo periodo, del D.L. 35/2013 i versamenti relativi alle prime rate sono eseguiti in acconto e scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata del tributo dovuta, calcolata applicando le tariffe del tributo comunale rifiuti e servizi deliberate per l'anno 2013;

CONSIDERATO che l'art. 10, comma 2, lettera b), del D.L. 35/2013 consente ai comuni di inviare ai contribuenti ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU, ovvero di indicare le altre modalità di pagamento già in uso per lo stesso prelievo;

TENUTO CONTO che in base all'art. 7, comma 2, lettera gg-ter), del D.L. 70/2011, come modificato da ultimo dall'art. 9, comma 4, del D.L.174/2012, Equitalia e le società dalla stessa partecipate cessano alla data del 30/06/2013 di svolgere l'attività di riscossione per conto dei comuni e delle società dagli stessi

partecipate, ma che attualmente dalla lettura degli organi di stampa si desume una certa proroga del termine;

RITENUTO pertanto di stabilire che, qualora Equitalia svolgesse ancora l'attività di riscossione, il versamento della prima rata avvenga su ricevimento di avvisi bonari di pagamento (GIA) la cui gestione è affidata all'agente della riscossione Equitalia spa;

TENUTO CONTO che, in ogni caso, per effetto del combinato disposto dell'art. 10, comma 2, lettera b), del D.L. 35/2013 e dell'art. 14, comma 35, del D.L.201/2011, come modificato dall'art. 1, comma 387, della L. 228/2012, il versamento dell'ultima rata del tributo dovrà avvenire esclusivamente a mezzo modello F24, di cui all'art. 17 del D.Lgs 241/1997 o tramite il bollettino postale di cui all'art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011;

DATO ATTO che il versamento della maggiorazione di cui all'art. 14, comma 13, del D.L.201/2011 sarà effettuato dai contribuenti direttamente allo Stato, come previsto dall'art. 10, comma 2, lettera c), del D.L. 35/2013, in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, mediante modello F24 di cui all'art. 17 del D.Lgs 241/1997 o bollettino postale di cui all'art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 1, comma 387, della L. 228/2012, in base al quale: *“i comuni in deroga all'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, possono affidare, fino al 31/12/2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31/12/2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA1 o della TIA2”*;

CONSIDERATO che alla data del 31/12/2012 il servizio di riscossione della TARSU era affidato a Equitalia Spa come da deliberazione della Giunta comunale n. 123 del 19.12.2012;

TENUTO CONTO che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011 e dell'art. 10, comma 2, lettera g), del D.L. 35/2013, la riscossione del tributo deve comunque essere effettuata direttamente dal Comune oppure può continuare ad essere affidata al soggetto gestore del servizio rifiuti urbani;

RITENUTO per quanto sopra di avvalersi della predetta facoltà e continuare ad affidare, fino al 31/12/2013, alla soc. Equitalia spa (riscossore già nel 2012) la riscossione del tributo comunale dei rifiuti, nel rispetto delle scadenze sopra indicate, secondo le modalità previste nella convenzione vigente al 31/12/2012;

CONSIDERATO inoltre che le altre norme di disciplina del tributo saranno stabilite dall'apposito regolamento comunale previsto dall'art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011, da adottarsi entro il termine di scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione, come previsto dall'art. 53, comma 16, della L. 388/2000, così come le tariffe del tributo saranno approvate con apposita deliberazione di questo Consiglio da adottarsi nel medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 174, comma 3, del D.Lgs. 267/00, il quale dispone che il bilancio annuale di previsione venga approvato dall'organo consiliare entro il termine previsto dall'art. 151 del D.Lgs. 267/00;

VISTO l'art. 151 del D.Lgs. 267/00, il quale fissa al 31 dicembre il termine entro cui il Consiglio comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico finanziario;

VISTO che ai sensi del novellato art 44, comma 1, della L.R. 1/2006 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione è fissato al quarantacinquesimo giorno dalla pubblicazione sul BUR del bilancio annuale e pluriennale della Regione;

VISTO che ai sensi dell'art. 14, comma 29, della L.R. 27/2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione era stato prorogato a data da definire e l'esercizio provvisorio si intendeva automaticamente autorizzato applicando le modalità di gestione dell'art. 163, comma 1, del D.Lgs. 267/00 con riferimento all'ultimo bilancio definitivamente approvato;

VISTO che ai sensi dell'art. 14, comma 29, della L.R. 27/2012 il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione poteva essere ulteriormente differito con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali;

VISTO che con il decreto dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali n. 1159 del 20.05.2013 il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione è stato differito al 31.07.2013;

***DATO ATTO** che con deliberazione consiliare n. 11 del 12.03.2007 è stata approvata la convenzione quadro "FAEIT" tra i Comuni di Artegna e Magnano in Riviera, sottoscritta in data 12.03.2007, atto n. 323 del registro delle scritture private del Comune di Artegna;*

***DATO ATTO** che con deliberazione consiliare n. 5 del 21.02.2013 è stata prorogata la convenzione quadro "FAEIT" tra i Comuni di Artegna e Magnano in Riviera, sottoscritta in data 01.03.2013, atto n. 541/2013 del registro delle scritture private del Comune di Artegna;*

***VISTA** la convenzione attuativa per lo svolgimento del servizio tributi mediante ufficio comune sottoscritta il 10.09.2007 e prorogata fino al giorno 11.03.2014;*

***VISTO** il decreto n. 1 del 05.04.2013 del Sindaco del Comune capofila di nomina del responsabile dell'ufficio comune;*

***VISTA** la deliberazione giuntale n. 65 del 29.05.2013 con la quale è stato nominato il funzionario responsabile per la gestione della TARES;*

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità finanziaria espresso dal responsabile de servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

Con voti favorevoli n.ro 8, contrari n.ro //, astenuti n. 5 (S. Oliverio, G. Mitri, L. Beinat, A. Marangoni e C. Errico), resi per alzata di mano da n.ro 13 presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) di stabilire che il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per l'anno 2013 sia effettuato in n. due rate, aventi le seguenti scadenze:
 - rata 1: 30 settembre 2013
 - rata 2: 20 dicembre 2013
- 2) di determinare il tributo dovuto per la prima rata in misura pari al 50% della TARSU dovuta per l'anno 2012, ovvero riparamentando il periodo di occupazione/detenzione, se inferiore all'anno, sull'intero anno;
- 3) di dare atto che l'ultima rata sarà determinata applicando le tariffe deliberate per l'anno 2013 per il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e detraendo l'importo della prima rata e che contestualmente alla stessa il contribuente sarà tenuto al versamento della maggiorazione di cui all'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 nella misura standard di € 0,30 al mq;

- 4) di stabilire che il versamento della sola prima rata avvenga su ricevimento di avvisi bonari di pagamento (GIA) la cui gestione è affidata all'agente della riscossione Equitalia spa;
- 5) di dare atto che il versamento dell'ultima rata del tributo dovrà avvenire esclusivamente a mezzo modello F24, di cui all'art. 17 del D.Lgs 241/1997 o tramite il bollettino postale di cui all'art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011;
- 6) di continuare ad affidare, fino al 31/12/2013, alla società Equitalia spa (riscossore già nel 2012) la riscossione del tributo comunale dei rifiuti, nel rispetto delle scadenze sopra indicate, secondo le modalità previste nella convenzione vigente al 31/12/2012;
- 7) di pubblicare la presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale dell'Ente almeno 30 giorni prima della scadenza della prima rata;
- 8) di dichiarare, con voti favorevoli n.ro 8, contrari n. //, astenuti n.ro 5 (S. Oliverio, G. Mitri, L. Beinat, A. Marangoni e C. Errico), resi da n.ro 13 presenti e votanti separatamente, il presente atto immediatamente esecutivo, attesa l'urgenza, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/03, come sostituito dall'art. 17, c. 12, lett. a), della L.R. 17/04, dando atto che è rappresentata la maggioranza dei componenti l'organo deliberante.-

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

DAICI ALDO

IL SEGRETARIO

TREU DOTT.SSA MARIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 17/06/2013 viene affissa all'Albo pretorio.
addì 17/06/2013

Il Responsabile della Pubblicazione

Morena Facini

Immediatamente eseguibile ai sensi dell-art. 1 L.R. 21/03